

Allegato A

DISCIPLINARE DI AVVALIMENTO

Art. 1 Oggetto

- 1.1 Il presente Disciplinare regola i profili generali di avvalimento, da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità), del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. e delle società facenti parte del gruppo, Acquirente Unico S.p.A., Gestore dei Mercati Energetici GME S.p.A. e Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. (di seguito: congiuntamente le Società), ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e dell'articolo 11, commi 3 e 4 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (D.L. Aiuti-bis), convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
- 1.2 Le attività oggetto di avvalimento sono definite dall'Autorità con propri provvedimenti, sentite le Società.
- 1.3 Nell'ambito delle attività oggetto di avvalimento, individuate ai sensi del precedente comma, le Società svolgono servizi di carattere tecnico, strumentale, operativo e di supporto, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità senza che ciò comporti il trasferimento delle funzioni e delle responsabilità di competenza dell'Autorità.

Art. 2 Definizione delle attività mediante progetti

- 2.1 In ragione delle specificità e delle differenze che caratterizzano le singole attività oggetto di avvalimento, la definizione delle stesse è effettuata mediante appositi progetti, proposti dalle Società su richiesta dell'Autorità e approvati dall'Autorità con propri provvedimenti.
- 2.2 Le Società assicurano il coordinamento e lo scambio di informazioni tra gli uffici dell'Autorità e le proprie unità operative interessate dalle attività di avvalimento, nonché con la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e la Guardia di Finanza, ove opportuno o necessario, secondo quanto previsto e indicato nei relativi regolamenti e/o procedure.
- 2.3 Iniziative preparatorie e prodromiche alle attività da svolgersi in regime di avvalimento potranno essere richieste dall'Autorità alle Società anche prima della definizione dei provvedimenti di cui al primo comma.

Art. 3 Segreto d'ufficio

- 3.1 Tutti i dipendenti delle Società e tutti i soggetti che abbiano con le stesse rapporti di consulenza e/o collaborazione per lo svolgimento delle attività svolte in regime di avvalimento sono tenuti al segreto d'ufficio sulle informazioni e/o i dati e/o i documenti (di seguito: le "informazioni") relativi alle predette attività. Tali informazioni devono essere tenute riservate e non possono essere divulgare in alcun modo senza l'autorizzazione dell'Autorità. Le informazioni dovranno, inoltre, essere utilizzate nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle suindicate attività e

Allegato A

con modalità compatibili con il rispetto del segreto d'ufficio.

- 3.2 La rivelazione delle informazioni a soggetti terzi potrà avvenire solo nella misura necessaria ai fini dello svolgimento delle attività in regime di avvalimento e previa autorizzazione dell'Autorità.
- 3.3 In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di dipendenza e/o di consulenza e/o di collaborazione con le Società, quest'ultime dovranno farsi restituire, dal dipendente e/o consulente e/o collaboratore, tutta la documentazione, anche su supporto informatico, acquisita durante l'espletamento delle proprie attività ed assicurarsi che di essa non resti copia in possesso dell'interessato.
- 3.4 In caso di violazione del segreto d'ufficio da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori le Società provvederanno a darne immediata comunicazione all'Autorità per le necessarie iniziative legali e comunicheranno successivamente al medesimo anche le eventuali misure disciplinari e organizzative adottate per evitare il ripetersi di dette violazioni.

Art. 4

Obblighi e responsabilità delle Società

- 4.1 Le Società, oltre ad assicurare il rispetto del segreto d'ufficio, sono tenute a svolgere le attività oggetto di avvalimento secondo le indicazioni ad esse impartite dall'Autorità e a svolgere il servizio con la massima diligenza e leale collaborazione, nell'esclusivo interesse dell'Autorità e al solo fine di perseguire gli obiettivi istituzionali di sua competenza, segnalando immediatamente eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse.
- 4.2 Le Società si impegnano a rispettare i diritti delle parti interessate e dei terzi in osservanza delle disposizioni in materia dettate dalla legge n. 481/1995, dalla legge n. 241/1990 e, ove applicabile, dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.
- 4.3 In caso di violazione dei suddetti obblighi, l'Autorità potrà disporre l'immediata sospensione o risoluzione del rapporto di avvalimento, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali conseguenti.

Art. 5

Incompatibilità

- 5.1 I soggetti titolari di rapporti di dipendenza e/o consulenza e/o collaborazione con le Società dovranno svolgere i propri compiti nell'ambito delle attività in avvalimento esclusivamente nell'interesse dell'Autorità.
- 5.2 Durante l'espletamento dei propri compiti nell'ambito delle attività in avvalimento, tali soggetti non potranno svolgere attività a favore di terzi che operano nel settore energetico i cui interessi, direttamente e/o indirettamente o anche solo in parte, confliggano con le finalità delle attività svolte in regime di avvalimento; inoltre, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo abbiano, per conto proprio o per conto di terzi, interessi rilevanti negli ambiti relativi alle attività in regime di avvalimento, devono comunicarlo immediatamente alle Società.

Allegato A

Art. 6 Protezione dei dati personali e Cybersicurezza

- 6.1 Le Società si obbligano ad assumere ogni precauzione di legge o di regolamento di volta in volta applicabile in materia di sicurezza e di salvaguardia del trattamento dei dati personali a tutela della riservatezza.
- 6.2 Le Società si impegnano ad adottare le misure tecniche, operative e organizzative previste dalla normativa di settore in materia di cybersicurezza direttamente applicabili alle Società e rilevanti per svolgimento delle attività in avvalimento.

Art. 7 Accesso alla documentazione

- 7.1 L'accesso alla documentazione e alle informazioni acquisite e detenute dalle Società nello svolgimento delle attività svolte in regime di avvalimento sarà dalle stesse garantito nel rispetto della normativa applicabile, tenuto altresì conto di eventuali indicazioni e criteri direttivi emanati dall'Autorità.

Art. 8 Riconoscimento dei costi

- 8.1 La copertura dei costi sostenuti dalle Società per lo svolgimento delle attività in regime di avvalimento viene definita dall'Autorità con propri provvedimenti.
- 8.2 Salvo diversa disposizione con riferimento alle singole attività, le Società, tenuto conto dei progetti di cui all'articolo 2, invieranno all'Autorità, con cadenza annuale, specifiche relazioni aventi ad oggetto la preventivazione e la consuntivazione dei costi sostenuti nel periodo.
- 8.3 L'Autorità provvede al riconoscimento dei suddetti costi; a tal fine, le Società hanno l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi tramite una o più specifiche commesse di contabilità analitica.
- 8.4 L'Autorità si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle rendicontazioni presentate.

Art. 9 Disposizioni finali

- 9.1 Il presente Disciplinare di avvalimento ha una durata di tre anni, con decorrenza dall'1 gennaio 2026.